

ORDINANZA N. 12 / 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

**CONSIDERATO** che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

**VISTO** in particolare, l'art. 16 della citata legge, così come modificato dall'art. 2 della Legge 30.06.2000 n° 186, che definisce – tra l'altro – le operazioni portuali ed attribuisce all'Autorità Portuale il potere di disciplinare e vigilare sul loro espletamento;

**VISTI** il D.lgs. 272/99 ed il D.lgs. 81/08;

**VISTO** il Codice di buone pratiche dell'ILO, sulla sicurezza e salute nei porti;

**VISTA** le precedenti Ordinanze n.20/05 (cd. "Emergenza Vento" e n. 04/08 dell'Autorità portuale di Salerno;

**VISTA** l'Ordinanza n.09/05/FC;

**PRESO ATTO** che le operazioni portuali risentono degli effetti del vento forte e che tra le varie categorie merceologiche quella dei contenitori risulta maggiormente esposta per la propria caratteristica tipologica e per le relative specifiche tecniche di movimentazione;

**RITENUTO** che si rende necessario impartire disposizioni per lo stoccaggio dei contenitori all'interno del porto commerciale;

**VISTO** i verbali delle riunioni del Gruppo di studio – Comitato Igiene e Sicurezza del 22 gennaio e del 5 febbraio 2015;

**VISTO** l'art. 6 della Legge 84/94;

**VISTI** l'art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione e l'art. 8 ed in particolare il comma 3 lettere f) ed h) della Legge 84/94;

**CAPO I**

*Definizioni, ambito di applicazione, obblighi e responsabilità*

**Art. 1)**

**Definizioni**

- a) **Porto Commerciale** – ambito portuale a cui si accede mediante i varchi di cui ai successivi punti b e c, con esclusione del Molo Manfredi.
- b) **Terminal** – area demaniale in concessione ai sensi dell'art.18 L. 84/94 e/o oggetto di autorizzazione ex art. 50 C.N.
- c) **Area a rotazione** – aree temporaneamente in concessione ex art. 50 C.N.
- d) **Tiro** – allineamento orizzontale della merce, in particolare riferito ai contenitori. Il primo tiro è l'allineamento a diretto contatto con il suolo. Il secondo è l'allineamento ricadente sul primo tiro e così via.
- e) **Fascia oraria di allarme** – fascia oraria nella quale il Bollettino Meteo ha previsto i valori di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 20/05.
- f) **Centralina Anemometria** – centrale installata dalla Autorità Portuale presso il Molo Trapezio del porto commerciale di Salerno, in grado di fornire la velocità massima del vento registrata negli ultimi 60 minuti - numero telefonico 348 / 64 42 657.
- g) **Impresa portuale** – impresa autorizzata ex art. 16 Legge 84/94 ad espletare, in ambito portuale, operazioni e/o servizi portuali.



**AUTORITÀ PORTUALE  
SALERNO**

- h) **Ordinanza emergenza vento** – Ordinanza 20/05 della Autorità Portuale e ss.mm.ii. (Ordinanza 04/08).  
i) **Ordinanza circolazione** – Ordinanza 09/05/FC e ss.mm.ii.

**Art. 2)**

**Ambito di applicazione**

Ferme restando le prescrizioni previste dall'Ordinanza n. 20/05 (cd. Emergenza Vento) e ss.mm.ii., la presente ordinanza regola le modalità di stoccaggio dei contenitori, in conformità agli aspetti generali di sicurezza del lavoro in ambito portuale.

**Art. 3)**

**Obblighi e responsabilità di tutte le imprese portuali**

All'interno dei terminal – come definiti all'art. 1 - la responsabilità in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro è delle singole imprese portuali, in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa ai sensi della normativa vigente.

Nelle aree a rotazione ex art. 50 C.N. la suddetta responsabilità è delle imprese che utilizzano, in quel particolare momento, l'area stessa o parte di essa.

In concreto ciascuna impresa portuale è tenuta direttamente all'applicazione di tutte le misure previste dalla presente ordinanza, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

**CAPO II**

**Prescrizioni**

**Art. 4)**

**Prescrizione di carattere generale per lo stoccaggio dei contenitori**

All'interno del porto commerciale di Salerno le imprese portuali devono rispettare almeno le seguenti regole minime nell'accatastamento dei contenitori:

- a) non devono essere posizionati *contenitori isolati oltre il primo tiro*;
- b) i contenitori sovrapposti devono essere posizionati creando un *blocco compatto*;
- c) i contenitori non devono essere mai accatastati su più tiri a una distanza inferiore o uguale a *6 metri da un edificio*;
- d) i contenitori non devono essere mai accatastati a una distanza inferiore o uguale a *3 metri dalle torri faro*;
- e) i contenitori devono avere le porte chiuse;
- f) eventuali contenitori rotti devono essere isolati e posizionati al primo tiro;
- g) i contenitori sovrapposti devono essere sistemati in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di loro (tutti della stessa lunghezza), per garantire stabilità a tutto l'appilaggio, e che il massimo strapiombo rispetto alla verticale non superi l'1,5%;
- h) l'area di stoccaggio deve essere in piano e senza avvallamenti tali da compromettere l'accatastamento;
- i) i percorsi destinati alle corsie delle gru a cavalletto su ruote gommate (RTG) devono essere chiaramente contrassegnati e lasciati costantemente liberi da ostacoli;
- j) i contenitori non devono essere mai accatastati sotto o nelle vicinanze di cavi elettrici aerei;
- k) i contenitori cisterna che trasportano sostanze altamente volatili non devono essere accatastati in modo da ostruire le valvole di sfogo della pressione di suddette sostanze;
- l) durante la fase precedente la fascia oraria di emergenza vento, durante la fascia oraria di emergenza stessa (di cui all'Ordinanza n. 20/05) e/o comunque in presenza di raffiche di vento è fatto obbligo al concessionario di assicurare *una accurata vigilanza delle aree* oggetto del deposito dei contenitori.
- m) l'altezza di *impilamento dei contenitori oltre il quinto tiro* deve essere oggetto di



AUTORITÀ PORTUALE  
SALERNO

specifica valutazione del rischio da parte delle imprese.

n) per quanto concerne *l'area per la sosta delle merci pericolose al molo Trapezio*, le relative disposizioni sono contenute all'interno dell'Autorizzazione n. 06 del 2005.

Art. 5)

**Stoccaggio dei contenitori lungo i perimetri adiacenti le strade di interconnessione verdi**

Fermo restando quanto previsto al precedente art.4), le imprese portuali devono rispettare nell'accatastamento dei contenitori *lungo i perimetri adiacenti le strade di interconnessione verdi*, come definite nell'Ordinanza n. 09/05/FC (planimetria allegata), tutte le prescrizioni previste lungo i perimetri adiacenti alle strade del Molo Trapezio stabilite nell'Ordinanza n. 20/05 (cd. "Emergenza vento") ed ovvero:

1. posizionare i contenitori:
  - a. con il lato lungo perpendicolare alle strade stesse;
  - b. oppure posizionare una barriera formata da n. 2 contenitori sovrapposti zavorrati (del peso minimo di 20 tonnellate cadauno), in modo da formare un corpo unico lungo i perimetri ed accatastare i contenitori partendo dal primo tiro;
  - c. oppure lasciare 15 metri come distanza di sicurezza dagli stessi perimetri ed accatastare i contenitori partendo dal primo tiro;
2. nel caso in cui i contenitori siano posizionati con il lato lungo parallelo ai perimetri stessi, impilare i contenitori a "scalare lungo il lato lungo", in modo che le file esterne di ogni partita siano sempre più basse di quelle interne (a piramide) partendo dal secondo tiro, formando un corpo unico e *non superando in nessun caso il quinto tiro lungo il perimetro* (è possibile quindi, in caso di specifica valutazione del rischio da parte delle imprese, arrivare al quinto tiro lungo i perimetro, avere un'ulteriore fila ancora al quinto tiro e poi passare al sesto tiro);
3. mettere in sicurezza i contenitori mediante sistemi adatti a formare un corpo unico (twist lock, flap o altro).

Art. 6)

**Stoccaggio dei contenitori lungo i perimetri delle aree**

Fermo restando le prescrizioni previste dall'Ordinanza Emergenza Vento per lo stoccaggio dei contenitori lungo i perimetri adiacenti alle strade del Molo Trapezio e quanto previsto ai precedenti artt.4) e 5), *lungo tutti i restanti perimetri delle aree oggetto di deposito dei contenitori* le imprese portuali devono rispettare almeno le seguenti regole minime:

- a) i contenitori devono essere posizionati:
  - i. al Molo Trapezio, con il lato lungo perpendicolare ai perimetri stessi, oppure a "scalare" lungo il lato lungo, partendo dal secondo tiro, in modo che le file esterne di ogni partita siano sempre più basse di quelle interne (a piramide);
  - ii. in tutte le zone diverse dal Molo Trapezio, con il lato lungo perpendicolare ai perimetri stessi ed a "scalare" lungo il lato lungo, partendo dal secondo tiro, in modo che le file esterne di ogni partita siano sempre più basse di quelle interne (a piramide);
- b) nel caso in cui i contenitori siano posizionati con il lato lungo parallelo ai perimetri stessi, i contenitori devono essere posizionati *non superando in nessun caso il quinto tiro lungo il perimetro* (è possibile quindi, in caso di specifica valutazione del rischio da parte delle imprese, arrivare al quinto tiro lungo i perimetro, avere un'ulteriore fila ancora al quinto tiro e poi passare al sesto tiro);
- c) eventuali *contenitori vuoti*, anche a prescindere dalle condizioni meteo, devono *essere sempre messi in sicurezza mediante sistemi adatti a formare un corpo unico (twist lock, flap o altro)*.



AUTORITÀ PORTUALE  
SALERNO

#### Art. 7)

##### Stoccaggio dei contenitori sulle banchine portuali

Sulle banchine portuali è vietato il deposito dei contenitori, ad eccezione del tempo strettamente necessario alle operazioni portuali.

In assenza di operazioni portuali, le imprese portuali possono depositare i contenitori destinati all'imbarco o appena sbarcati dalle navi sulle banchine portuali, per i tempi strettamente necessari al cambio di modalità di trasporto e nel rispetto delle seguenti regole minime:

- a) non devono essere posizionati *contenitori isolati oltre il primo tiro*;
- b) *i contenitori vuoti* devono essere sempre posizionati al primo tiro;
- c) i contenitori sovrapposti devono essere posizionati creando un *blocco compatto* ed a "scalare" lungo il lato lungo, partendo dal *primo tiro*, in modo che le file esterne di ogni partita siano sempre più basse di quelle interne (a piramide);
- d) i contenitori non devono superare in nessun caso *il secondo tiro*;
- e) i contenitori non devono essere mai accatastati a una distanza inferiore o uguale a *3 metri dalle torri faro*;
- f) i contenitori devono avere le porte chiuse;
- g) eventuali contenitori rotti devono essere isolati e posizionati al primo tiro;
- h) i contenitori sovrapposti devono essere sistemati in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di loro (tutti della stessa lunghezza), per garantire stabilità a tutto l'appilaggio, e che il massimo strapiombo rispetto alla verticale non superi l'1,5%;
- i) i contenitori cisterna che trasportano sostanze altamente volatili non devono essere accatastati in modo da ostruire le valvole di sfogo della pressione di suddette sostanze;
- j) durante la fase precedente la fascia oraria di emergenza vento, durante la fascia oraria di emergenza stessa (di cui all'Ordinanza n. 20/05):
  - a. tutti i contenitori devono essere posizionati direttamente a terra;
  - b. deve essere garantita *una accurata vigilanza delle aree* oggetto del deposito dei contenitori, anche al fine di evitare che qualcuno possa avvicinarsi ai contenitori stessi;
- k) qualora, in assenza di corrispondente previsione meteorologica, la velocità del vento in porto raggiungesse o superasse la soglia di allarme (art. 6 dell'Ordinanza n. 20/05), le imprese sono comunque tenute ad adottare quanto previsto al precedente punto j), purché i rispettivi lavoratori non siano esposti a rischi.

#### CAPO III

##### Prescrizioni in caso di emergenza vento

#### Art. 8)

##### Prescrizioni straordinarie per la fase precedente alla fascia oraria di emergenza vento in aree diverse dal Molo Trapezio

Le imprese portuali che hanno depositato i contenitori oltre il primo tiro in aree diverse dal Molo Trapezio, nella fase precedente alla fascia oraria di emergenza vento (come definita nell'Ordinanza n. 20/05) devono:

- a) interdire l'accesso all'interno delle aree stesse, prima dell'inizio della fascia oraria di allarme;
- b) informare tutte le persone presenti all'interno delle aree stesse affinché si allontanino prima dell'inizio della fascia oraria di allarme;
- c) impegnare proprio personale per informare gli autotrasportatori diretti alle aree del divieto di accedere in porto;
- d) informare gli autotrasportatori presenti nelle aree della situazione di allarme e del conseguente obbligo di uscire dal porto ai sensi del successivo art. 10.



AUTORITÀ PORTUALE  
**SALE RNO**

**Art.9)**

**Prescrizioni straordinarie da osservare durante la fascia oraria di emergenza vento in aree diverse dal Molo Trapezio**

Le imprese portuali che hanno depositato i contenitori oltre il primo tiro in aree diverse dal Molo Trapezio, nella fascia oraria di emergenza vento (come definita nell'Ordinanza n. 20/05) devono:

1. sospendere tutte le operazioni portuali all'interno delle aree stesse;
2. non consentire l'accesso all'interno delle aree stesse;
3. impegnare proprio personale agli ingressi del porto, al fine di informare gli autotrasportatori diretti nelle aree del divieto di accesso;
4. assicurare personale pronto ad intervenire in caso di necessità.

Nel caso in cui un mezzo di pronto soccorso (ambulanza, mezzo VV.F., ecc.) dovesse avere necessità di attraversare un'area in argomento, il personale di cui al precedente punto 3) deve scortare il mezzo attraverso un tragitto che non presenti pericoli;

In ogni caso, fermo tutto quanto precede, le imprese portuali sono tenute ad assicurare un'adeguata vigilanza delle merci e/o materiali anche ai fini della prevenzione incendi, rimanendo, comunque, responsabili a tutti gli effetti civili e penali

Durante la fascia oraria di emergenza vento, gli autotrasportatori diretti alle aree in argomento non possono accedere in porto e, qualora già circolanti, sono tenuti ad uscire dal porto.

**Art.10)**

**Misure di emergenza a cura delle Imprese Portuali**

Qualora, in assenza di corrispondente previsione meteorologica, la velocità del vento in porto raggiungesse o superasse la soglia di allarme (art. 6 dell'Ordinanza n. 20/05), le imprese sono comunque tenute ad adottare tutte le misure ed osservare tutte le prescrizioni di cui agli art. 8) e 9) della presente ordinanza, purché le corrispondenti condotte non esponano a rischi i rispettivi lavoratori.

E' responsabilità delle singole imprese portuali dichiarare l'inizio, il termine dell'emergenza e la ripresa delle operazioni portuali, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 20/05 e ss.mm.ii. (Ordinanza 04/08).

**CAPO IV**  
*Norme finali*

**Art.11)**

**Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, - salvo che il fatto non costituisca reato - ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**Art.12)**

**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del

01-09-15



Salerno, 30-07-15

IL PRESIDENTE  
Avv. Andrea Annunziata



**LEGENDA**

- ▬ AREA OPERATIVA nell'ambito della quale vengono di volta in volta delimitate le AREE DI CANTIERE
- ▬ STRADA DI INTERCONNESSIONE
- ▬ STRADA DI INTERCONNESSIONE
- PERCORSO IMBARCO/SCARICO DELLE AUTOVETTURE



ALLEGATO ALLA ORDINANZA N. ... DEL ... DEL ...

Autorità Portuale di Salerno

**BISCIGLIA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PORTO COMMERCIALE**

**PLANIMETRIA GENERALE**

Z<sup>a</sup> AREA - TECNICA

Il Capo Area  
Ing. Elena Valerino

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pratica 33P/CS0 |           |
| Titoli:         | 1. _____  |
|                 | 2. _____  |
|                 | 3. _____  |
|                 | 4. _____  |
|                 | 5. _____  |
|                 | 6. _____  |
|                 | 7. _____  |
|                 | 8. _____  |
|                 | 9. _____  |
|                 | 10. _____ |
|                 | 11. _____ |
|                 | 12. _____ |

Architettura